

Utilizzo dei GOT nella composizione dei collegi penali.

(Risposta a quesito dell'8 novembre 2017)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'8 novembre 2017, ha adottato la seguente delibera:

"Premesso che con nota in data 24 maggio 2017 il Presidente del Tribunale di ... ha formulato un quesito chiedendo di conoscere se *“la supplenza disciplinata dall'art. 189 della circolare”* sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 *“possa ritenersi consentita anche per la trattazione dei procedimenti con rito direttissimo”*;

OSSERVA:

con riguardo a quanto richiesto dal Presidente del Tribunale di ..., si deve ritenere che la supplenza dei giudici onorari nei collegi sia possibile anche per la celebrazione dei procedimenti con rito direttissimo, non ostando a tale interpretazione né la norma richiamata dal Dirigente, né l'art. 13 D.Lgs. 116/2017 che regola la destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace prevedendo che *“Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace può essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza è effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali”*. Si deve, infatti, ritenere che le preclusioni di cui alle norme citate abbiano unicamente attinenza alle materie trattate e non al rito.

Alla luce delle considerazioni che precedono

delibera

di rispondere al quesito come in parte motiva. "